

ALLEGATO I

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle università

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi **di laurea triennali ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico** presso le Università italiane e ai corsi di **Diploma accademico di primo livello** presso le istituzioni AFAM, purché consentano l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. **Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana**, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.

Nel caso in cui tali titoli siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l'ammissibilità ai corsi della formazione superiore italiana sarà responsabilità delle istituzioni italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione. **Sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.**

Le istituzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere **ulteriori requisiti di ammissione**, in linea con i propri ordinamenti e con il corso di studi prescelto.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, **l'anno prescolare** a condizione che la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua del Paese ed i primi elementi del calcolo aritmetico.

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno

richiedere in alternativa:

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti.
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo).

I candidati in possesso dei titoli così vidimati e legalizzati, presentano all'Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre “*Advanced Placements*” statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l’iscrizione. **La presenza di un “AP” in lingua italiana sarà richiesto obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera.** Non sarà computabile a tal fine l’“AP” in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, **qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.**

Nel caso in cui tali titoli di HSD siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, **l’ammissione dovrà essere valutata caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto, e sarà sotto la responsabilità delle istituzioni formative italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione;** sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di *High School Diploma* seguito e integrato da due anni completi di corso ulteriore di “College” e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno, ovvero da un anno completo del corso ulteriore di “College” con la conseguita idoneità per il passaggio al secondo anno ed il superamento di quattro “*Advanced Placements*” (APs) diversi tra loro purché siano conseguiti in materie attinenti al corso di studio universitario richiesto.

Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo di *High School Diploma* abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l’intera congruità del percorso stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno.

5. TITOLI BRITANNICI

Tali titoli consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (A level) attinenti al corso di studi richiesto. La presenza di un "A level" in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre "A level" richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2 – punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

6. TITOLI GRECI – “APOLITYRION”

Tali titoli consentono l'immatricolazione soltanto se conseguiti a partire dalla votazione media minima sufficiente di punti 10 su 20. I candidati devono aver conseguito anche l'attestato di idoneità accademica denominato “VEVEOSSI PROSVASSIS”.

Sono esonerati da tale attestazione di idoneità solo ed esclusivamente coloro che risultino aver conseguito l'Apolyrion prima del 1999 e documentino di essere stati residenti in Italia durante il triennio 1999/2001, coincidente con il periodo transitorio fissato dalla recente normativa greca per conseguire, in via di sanatoria, il predetto attestato.